



TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezioni civili

Il giudice designato

considerato che ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h) del D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. n. 23/2020, è consentita la definizione delle cause per le quali non è obbligatoria la presenza personale delle parti senza celebrazione dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito telematico di note scritte;

FISSA

l'udienza del 12/6/2020 (ore 09.30) per la decisione dei procedimenti che seguono

- 3785/16 R.G.A.C.;
- 472/17 R.G.A.C.
- 2866/17 R.G.A.C.

REVOCA

gli eventuali atti di fissazione incompatibili con il provvedimento che precede;

DISPONE

che le parti depositino note conclusionali e di udienza in PCT fino a cinque giorni prima della predetta data, così da consentire alla cancelleria la lavorazione degli atti;

DISPONE

che i difensori non intervengano all'udienza fissata, esauendosi il contraddittorio con lo scambio delle note conclusionali e di udienza;

RISERVA

all'esito dell'udienza "virtuale" il deposito della sentenza;

PRECISA

che trattandosi di rito speciale introdotto dal D.L. n. 18/2020, le modalità di decisione non coincidono con quelle previste dall'art. 281 sexies c.p.c., sicché la sentenza potrà essere depositata dal giudice e pubblicata dalla cancelleria in data successiva all'udienza fissata, al pari di quanto già avviene in ipotesi di rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..

PRECISA

che in caso di mancato deposito delle note di udienza la parte interessata si riterrà assente anche agli effetti dell'art. 309 c.p.c.; in ipotesi di assenza di tutte le parti costituite la causa sarà rinviata ai sensi della norma predetta ad altra udienza "virtuale" prossima.

INVITA

I legali ad anticipare al giudice (fatto salvo, quindi, il deposito in PCT) il contenuto delle note conclusionali e di udienza a mezzo di posta elettronica all'indirizzo istituzionale virgilio.notari@giustizia.it, curandosi di inserire tra i destinatari della e mail il legale della controparte ai fini del rispetto del contraddittorio.

DISPONE

che la cancelleria civile comunichi il provvedimento alle parti costituite e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino perché ne favorisca la diffusione tra gli iscritti.

Cassino, 16/4/2020

il giudice Virgilio Notari



TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezioni civili

Il giudice designato

considerato che ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h) del D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. n. 23/2020, è consentita la definizione delle cause per le quali non è obbligatoria la presenza personale delle parti senza celebrazione dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito telematico di note scritte;

FISSA

l'udienza del 12/6/2020 (ore 09.30) per la decisione del procedimento n. 192/2017 R.G.A.C.;

REVOCA

gli eventuali atti di fissazione incompatibili con il provvedimento che precede;

DISPONE

che le parti depositino note conclusionali e di udienza in PCT fino a cinque giorni prima della predetta data, così da consentire alla cancelleria la lavorazione degli atti;

DISPONE

che i difensori non intervengano all'udienza fissata, esauendosi il contraddittorio con lo scambio delle note conclusionali e di udienza;

RISERVA

all'esito dell'udienza "virtuale" il deposito della sentenza;

PRECISA

che trattandosi di rito speciale introdotto dal D.L. n. 18/2020, le modalità di decisione non coincidono con quelle previste dall'art. 281 sexies c.p.c., sicché la sentenza potrà essere depositata dal giudice e pubblicata dalla cancelleria in data successiva all'udienza fissata, al pari di quanto già avviene in ipotesi di rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..

PRECISA

che in caso di mancato deposito delle note di udienza la parte interessata si riterrà assente anche agli effetti dell'art. 309 c.p.c.; in ipotesi di assenza di tutte le parti costituite la causa sarà rinviata ai sensi della norma predetta ad altra udienza "virtuale" prossima.

INVITA

i legali ad anticipare al giudice (fatto salvo, quindi, il deposito in PCT) il contenuto delle note conclusionali e di udienza a mezzo di posta elettronica all'indirizzo istituzionale virgilio.notari@giustizia.it, curandosi di inserire tra i destinatari della e mail il legale della controparte ai fini del rispetto del contraddittorio.

DISPONE

che la cancelleria civile comunichi il provvedimento alle parti costituite e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino perché ne favorisca la diffusione tra gli iscritti.

Cassino, 16/4/2020

il giudice Virgilio Notari



TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezioni civili

Il giudice designato

considerato che ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h) del D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. n. 23/2020, è consentita la definizione delle cause per le quali non è obbligatoria la presenza personale delle parti senza celebrazione dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito telematico di note scritte;

FISSA

l'udienza del 12/6/2020 (ore 09.30) per la decisione dei procedimenti di seguito indicati

R.g. 2737/16;

R.g. 3141/16;

R.g. 2566/16;

R.g. 4733/16;

R.g. 1510/17;

REVOCA

gli eventuali atti di fissazione incompatibili con il provvedimento che precede;

DISPONE

che le parti depositino note conclusionali e di udienza in PCT fino a cinque giorni prima della predetta data, così da consentire alla cancelleria la lavorazione degli atti;

DISPONE

che i difensori non intervengano all'udienza fissata, esauendosi il contraddittorio con lo scambio delle note conclusionali e di udienza;

RISERVA

all'esito dell'udienza "virtuale" il deposito della sentenza;

PRECISA

che trattandosi di rito speciale introdotto dal D.L. n. 18/2020, le modalità di decisione non coincidono con quelle previste dall'art. 281 sexies c.p.c., sicché la sentenza potrà essere depositata dal giudice e pubblicata dalla cancelleria in data successiva all'udienza fissata, al pari di quanto già avviene in ipotesi di rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..

PRECISA

che in caso di mancato deposito delle note di udienza la parte interessata si riterrà assente anche agli effetti dell'art. 309 c.p.c.; in ipotesi di assenza di tutte le parti costituite la causa sarà rinviata ai sensi della norma predetta ad altra udienza "virtuale" prossima.

INVITA

i legali ad anticipare al giudice (fatto salvo, quindi, il deposito in PCT) il contenuto delle note conclusionali e di udienza a mezzo di posta elettronica all'indirizzo istituzionale virgilio.notari@giustizia.it, curandosi di inserire tra i destinatari della e mail il legale della controparte ai fini del rispetto del contraddittorio.

DISPONE

che la cancelleria civile comunichi il provvedimento alle parti costituite e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino perché ne favorisca la diffusione tra gli iscritti.

Cassino, 15/4/2020

il giudice Virgilio Notari



TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezioni civili

Il giudice designato

considerato che ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h) del D.L. 18/2020 e s.m.i. è consentita la decisione delle cause che non richiedono la presenza obbligatoria delle parti mediante deposito telematico di note scritte; rilevato che per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 23/2020 il periodo di sospensione necessaria dei procedimenti civili è stato prorogato dal 15/4/2020 all'11/5/2020 (art. 36);

FISSA

per la discussione virtuale del procedimento n. 2724/2018 r.g.a.c. la data del 12/6/2020 (ore 09.30)

che le parti depositino note conclusionali e di udienza in PCT **fino a cinque giorni prima** delle predette date, così da consentire alla cancelleria la lavorazione degli atti;

DISPONE

che i difensori non intervengano all'udienza fissata, esauendosi il contraddittorio con lo scambio delle note conclusionali e di udienza;

RISERVA

all'esito dell'udienza virtuale il deposito della sentenza;

PRECISA

che trattandosi di rito speciale introdotto dal D.L. n. 18/2020, le modalità di decisione non coincidono con quelle previste dall'art. 281 sexies c.p.c., sicché la sentenza potrà essere depositata dal giudice e pubblicata dalla cancelleria in data successiva all'udienza fissata, al pari di quanto già avviene in ipotesi di rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..

PRECISA

che in caso di mancato deposito delle note di udienza la parte interessata si riterrà assente anche agli effetti dell'art. 309 c.p.c.; in ipotesi di assenza di tutte le parti costituite la causa sarà rinviata ai sensi della norma predetta ad altra udienza virtuale prossima.

INVITA

i legali ad anticipare al giudice (fatto salvo, quindi, il deposito in PCT) il contenuto delle note conclusionali e di udienza a mezzo di posta elettronica all'indirizzo istituzionale virgilio.notari@giustizia.it, curandosi di inserire tra i destinatari la e mail del legale della controparte ai fini del rispetto del contraddittorio.

DISPONE

che la cancelleria civile comunichi il provvedimento alle parti costituite e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino perché ne favorisca la diffusione tra gli iscritti.

Cassino, 15/4/2020

il giudice Virgilio Notari